

COMUNE DI BRUGINE
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI
SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE
DEL
RELATIVO CANONE

Approvato con deliberazione Consiliare n. 26 del 06.07.2015
Modificato con deliberazione - di C.C. n. 5 del 30.04.2016

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1) E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente su richiesta dell'interessato.

ART. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda diretta al Comune, da presentarsi all'ufficio competente al rilascio. L'ufficio competente al rilascio è quello stabilito dai successivi commi 2 e 3. La domanda deve essere bollata e redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.

2. L'Ufficio tecnico, Settore LL.PP./Urbanistica/Territorio è competente al rilascio della concessione delle seguenti occupazioni:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- c) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- d) occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- e) passi e accessi carrabili;
- f) ponteggi, steccati e simili;
- g) cartelli pubblicitari e simili;

3. L'Ufficio SUAP/Attività commerciali/Pubblici esercizi è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni:

- a) mercato settimanale;
- b) fiere;
- c) occupazioni di esercizi pubblici, operatori commerciali in sede fissa;
- d) banchi di vendita all'aperto;
- e) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- f) aree per spettacoli viaggianti;
- g) tende, tendoni ecc.;
- f) le altre occupazioni temporanee non previste ai commi 2 e 3;

4. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, tipo ed ubicazione dell'occupazione, misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

7. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

8. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il Comune richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

9. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

10. Qualora l'occupazione comporti il versamento della Tariffa Rifiuti, l'ufficio competente al rilascio della concessione dovrà consegnare al richiedente la modulistica per il calcolo della tariffa rifiuti, invitandolo a restituirla al Gestore del servizio rifiuti;

11. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.

12. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 3

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione e/o concessione

1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del settore competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere del responsabile della polizia locale, che dovrà esprimersi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente.

2) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

3) Il responsabile del settore competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 4, dovrà emettere la concessione e/o autorizzazione indicando le eventuali prescrizioni richieste dall'ufficio polizia locale e dall'Ufficio tecnico, o il diniego motivato entro i seguenti termini:

- trenta giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti;
- otto giorni lavorativi dalla domanda per le occupazioni temporanee.

4) Relativamente ai termini temporali per le concessioni dei posteggi di mercato, questi restano modificati da quelli vigenti in materia di autorizzazione/concessione commerciale.

ART. 4

Occupazioni a seguito di autorizzazione e/o permesso di costruire

1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o del permesso di costruire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria, correlata dalla relativa documentazione, al Settore Lavori Pubblici/Urbanistica/Edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. Al permesso di costruire è allegata la concessione per occupazione di spazi pubblici completa degli elementi di cui al successivo art. 5.

2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrai gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA/SCIA/CIL/CILA). Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3) Per i passi carrai l'Amministrazione Comunale di Brugine, si avvale della facoltà di non applicare il canone.

4) Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in

materia edilizia.

5) L'Ufficio Tecnico comunica all'Ufficio tributi le concessioni di spazi pubblici di cui al presente articolo, al fine della riscossione dei canoni annui.

ART. 5

Concessione e/o autorizzazione

1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente responsabile del servizio individuato ai sensi dell'art. 2 sono indicate:

- il destinatario o i destinatari utilizzatori del suolo o spazio pubblico;
- la durata dell'occupazione;
- l'uso cui è destinata l'occupazione;
- la misura esatta dello spazio concesso;
- la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
- la misura del canone di occupazione calcolato dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione;
- le modalità e i termini di pagamento del canone;
- l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

ART. 6

Obblighi del concessionario

1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia locale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3) E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, se prescritti.

4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 7

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione

1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

2) Sono temporanee e comunque soggette ad autorizzazione, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 8

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 2 ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

3) Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

ART. 9

Delimitazione delle occupazioni

1) Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

ART. 10

Mostre merci.

1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

ART. 11

Lavori edili

1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 12

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1) Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che a loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

ART. 13

Autorizzazione ai lavori.

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 14

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 8 ore .

2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 15

Occupazione con tende e tendoni

1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle

botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente di cui all'art. 2 può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 16

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell' art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

ART. 17

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 18

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2) Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31-33-34-37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4) Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

5) Detto rimborso deve intervenire a cura del Responsabile dell'Ufficio che dispone la revoca stessa.

ART. 19

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
- 2) Il mancato versamento del canone nei termini stabiliti comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
- 3) Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 20

Rinuncia alla concessione o autorizzazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente di cui all'art. 2.
- 2) Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario.
- 3) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale (se dovuto).
- 4) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 5) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 21

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'Ufficio di Polizia Locale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
- 2) Nel caso fosse dovuta la Tariffa Rifiuti, copia del verbale di accertamento della violazione, indicante la superficie occupata, dovrà essere trasmessa per conoscenza al Gestore del servizio rifiuti ai fini del recupero della stessa.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA PATRIMONIALE

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 22

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono parimenti soggette al canone:
 - a) le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualsiasi genere, fatte salve le esenzioni di

seguito disciplinate;

b) le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, fatte salve le esenzioni di seguito disciplinate.

3. Il canone si applica altresì alle occupazioni di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili. Non sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversino il centro abitato del Comune, come previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

Per i tratti di strada Provinciali correnti all'interno del centro abitato il rilascio di concessioni e autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 23

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo, sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli occupanti.

ART. 24

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee secondo i criteri di cui all'art. 7.

2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione di un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.

3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto in un'unica soluzione, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

ART. 25

Misura dello spazio occupato

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.

3. Salvo i casi particolari successivamente disciplinati, il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. La superficie occupata è espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, salvo il caso di cui all'art. 29 comma 1, effettuate nella stessa

categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

7. Le superfici eccedenti i 3.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

8. La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100mq ed in ragione del 25% per occupazioni da 100mq a 1.000mq.

9. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione, salvo l'esenzione nel caso la posa sia richiesta dal Comune.

10. I pannelli e cartelli pubblicitari sono misurati in metri lineari sulla proiezione a terra, e arrotondati al mezzo metro lineare superiore.

11. Per le occupazioni con tende o simili poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 26

Suddivisione del territorio in categorie

1. Il territorio del Comune si suddivide in due categorie di strade, aree e spazi pubblici.

2. Per le occupazioni ricadenti nella zona n. 1, come definite dall'ALLEGATO A del presente regolamento, la tariffa è stabilita nella misura intera del 100%, per le occupazioni restanti, ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 50%.

3. Le vie di nuova costruzione, in attesa di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria di più basso importo.

3. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 27

Fattispecie di occupazioni non esistenti nel Comune

1. Per le fattispecie di occupazione, non presenti sul territorio comunale, si procederà a disciplinarne le norme regolamentari, all'occorrenza, mediante apposite modifiche al presente regolamento.

ART. 28

Tariffe per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la misura di tariffa base per metro quadrato o metro lineare per anno è pari a euro 27,00.

2. Per le occupazioni di spazi effettuate con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista è ridotta del 30%.

ART. 29

Occupazione sottosuolo e soprassuolo.

- Casi particolari -

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti in genere da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tali importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi del consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate da soggetti

diversi dalle aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato forfaitariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al comma 2) è pari a Euro 193,68 per km lineare o frazione. Per le occupazioni aventi carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al comma 2) il canone è determinato nel seguente modo:

a) occupazioni fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni € 15,50;

b) la tariffa di cui alla lettera a) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

c) per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 giorni, la tariffa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1. occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2. occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

3. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

ART. 30

Maggiorazioni del canone

1. Per le occupazioni abusive, o che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 31

Tariffa per occupazioni temporanee

1- Per le occupazioni temporanee la misura di tariffa base, a giorno, per metro quadrato o metro lineare è pari a euro 1,50.

2- Le frazioni inferiori alla giornata sono computate come giorni interi.

3 - Per le occupazioni ricadenti nella zona 2 la tariffa sopra determinata è ridotta del 50%.

4- Nei casi particolari previsti dal successivo art. 32 si applicano le tariffe specificate nel medesimo articolo.

ART. 32

Tariffe particolari

1- In deroga a quanto stabilito dall'art. 31, per i seguenti casi si applicano le tariffe sotto indicate:

a) il posteggio per il mercato settimanale, il posteggio isolato occupato da venditori ambulanti e il posteggio isolato occupato da venditori ambulanti e l'occupazione giornaliera da parte di spuntisti sono soggetti alla tariffa base pari a Euro 0,16 per giorno per metro quadrato. La tariffa è aumentata a Euro 0,19 per giorno per metro quadrato per gli occupanti che usufruiscono di energia elettrica;

b) l'occupazione di suolo pubblico per attività di commercio in occasione di fiere, sagre e manifestazioni varie, festa patronale e feste civili e religiose, è soggetta alla tariffa base di Euro 1,00 per metro quadrato o metro lineare per giorno;

c) l'occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, espositori vari è soggetta alla tariffa base pari a Euro 1,00 per metro quadrato per giorno. Per i pubblici esercizi nei quali non vi sono installazioni di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, la tariffa non si applica per occupazioni fino ai 16mq, oltre ai 16mq il canone è ridotto al 50%;

d) le occupazioni conseguenti l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacoli viaggianti che non prevedano come attrazione l'impiego di animali sono ridotti del 70%;

e) Per le occupazioni ricadenti nella zona 2 le tariffe sopra determinate sono ridotte del 50%.

ART. 33

Inapplicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le seguenti occupazioni:

a) balconi e simili sporgenze di carattere stabile;

b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Associazioni benefiche, Associazioni di volontariato, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, beneficenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, comunque senza alcun scopo di lucro o di carattere umanitario;

c) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;

d) le tabelle indicative delle stazioni delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi e le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

h) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici da parte di società a prevalente capitale pubblico locale;

i) le occupazioni di aree cimiteriali;

j) le occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili;

k) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97;

l) le occupazioni con ponteggi installati a seguito di ordinanza del Comune per il solo periodo necessario per assolvere gli obblighi imposti dall'ordinanza stessa;

m) nel caso di calamità naturali o eccezionali eventi atmosferici che abbiano causato danni ingenti agli immobili pubblici e/o privati, previa deliberazione della Giunta Comunale.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 2 ore più 30 minuti per le operazioni di apertura/chiusura;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) le occupazioni con ponteggi e steccati per lavori pubblici su immobili di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura di

alberi) e manutenzione delle fossature con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;

g) sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone in oggetto coloro i quali promuovono manifestazioni e raccolta firme e iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i mq. 10 e non si protragga per più di 15 giorni;

h) sono esenti le occupazioni temporanee per spettacoli, manifestazioni e altre iniziative patrocinate dal Comune;

i) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste popolari organizzate da associazioni e comitati aventi scopi ricreativi, sportivi, ludici e simili, da movimenti politici nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

ART. 34

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo tenuto anche conto delle diverse fattispecie considerate.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Aprile di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee per ambulanti con posteggio del mercato settimanale il versamento è effettuato in due rate di cui la prima con scadenza 31 maggio e la seconda con scadenza 30 novembre di ogni anno.
4. Per le altre occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente.

ART. 35

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono chiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione.

ART. 36

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella concessione, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

ART. 37

Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico ed il controllo sull'avvenuto pagamento del canone sono di competenza del Comando di Polizia Municipale. In caso di accertata occupazione abusiva, redige verbale a norma del Codice della Strada trasmettendone copia all'ufficio Tributi per i provvedimenti di competenza.

ART. 38

Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis) del D.Lgs. n. 446/97. 2. La sanzione indicata al comma 1, si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il .